



FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA

Bando FIS 3

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PORTABILITÀ DEI PROGETTI DI RICERCA





Indice

1. Aspetti generali	4
2. Portabilità dei progetti di ricerca.....	5
2.1 Trasferimento del PI prima dell'avvio del progetto	6
2.2 Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto.....	9
3. Spese generali.....	11
4. Trasferimento del finanziamento riconosciuto: garanzie	12
5. Il trasferimento del CUP: indicazioni operative	12
Tabella di riepilogo.....	14



1. Aspetti generali

La portabilità dei progetti di ricerca si riferisce alla possibilità di realizzare il progetto FIS in una *Host Institution* (di seguito anche HI) diversa da quella individuata nella proposta progettuale senza comprometterne l'integrità scientifica, finanziaria e amministrativa.

In tale contesto, il presente documento si pone l'obiettivo di fornire ai *Principal Investigators* (di seguito anche PI) ed alle *Host Institutions* indicazioni utili in tema di portabilità del progetto di ricerca garantendone la piena realizzazione.

In particolare, in caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso altre Università, Enti pubblici di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera i), del bando FIS 3, questo attiva la procedura di portabilità di cui al presente documento.

In caso di trasferimento del *Principal Investigator* presso un soggetto non ammissibile, comprese le Istituzioni estere, ovvero in caso di mancata attivazione della procedura di portabilità, il MUR dispone la revoca del contributo concesso, la richiesta di restituzione delle somme erogate o l'escussione della garanzia fideiussoria.

Rimane ferma la possibilità per il *Principal Investigator* di rinunciare al finanziamento concesso e/o alla realizzazione del progetto qualora intenda trasferirsi presso un soggetto non ammissibile. In tali casi il MUR procede a revocare il finanziamento concesso e a richiedere alla *Host Institution* la restituzione delle somme erogate ovvero ad avviare le procedure di compensazione a valere sulle risorse a qualsiasi titolo riconosciute dal Ministero, ivi incluse i fondi di funzionamento, ovvero escutere la garanzia fideiussoria o chiedere la restituzione dell'Amministrazione vigilante ovvero altra Amministrazione pubblica costituita come garante.

La portabilità può essere attivata contemporaneamente, rispetto alla procedura di trasferimento del PI presso altro soggetto ammissibile, qualora presupposto del trasferimento medesimo (es. attivazione della procedura di chiamata diretta ai sensi del DM 919 del 22 luglio 2022 e ss.mm.ii.). In tale caso:

- fino alla formalizzazione del trasferimento del PI, quest'ultimo svolge la propria attività di ricerca, laddove avviata, presso la *Host Institution* originaria che mantiene tutti gli impegni assunti ai sensi del bando FIS 3;
- la portabilità si perfeziona solo con l'esito positivo della procedura di trasferimento;



- laddove il progetto sia già in fase di esecuzione al momento del perfezionamento della procedura di trasferimento, l'attività di ricerca del PI presso la nuova *Host Institution* deve proseguire senza soluzione di continuità;
- qualora il progetto NON sia già in fase di esecuzione al momento del perfezionamento della procedura di trasferimento, la data di avvio, nel rispetto dei termini previsti dai **decreti di Approvazione delle graduatorie finali - Ammissione a Finanziamento - Disposizioni per l'avvio delle attività progettuali**¹, può coincidere con l'assunzione in servizio del PI presso la nuova *Host Institution*. In ogni caso il progetto deve essere avviato entro il termine fissato dal decreto di ammissione a finanziamento. Rimangono ferme le indicazioni circa l'avvio delle attività progettuali previste dalle FAQ disponibili sulla piattaforma dedicata.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti indicazioni operative si deve far riferimento alle disposizioni nazionali alle indicazioni contenute nel decreto di ammissione a finanziamento e nell'Avviso pubblico, in quanto *lex specialis* regolatrice delle modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.

Eventuali norme, orientamenti o istruzioni tecniche aggiuntive nonché chiarimenti a mezzo FAQ potranno essere emanati dal MUR anche successivamente alla pubblicazione della presente guida.

Con il presente documento, inoltre, si intende corrispondere ai principali quesiti pervenuti in tema di Portabilità dei Progetti di Ricerca.

2. Portabilità dei progetti di ricerca

Al fine di garantire un'adeguata gestione del processo di portabilità, il PI e le *Host Institutions* (istituzione originarie ed istituzione di destinazione) sono tenute a rispettare le previsioni del presente documento assicurando un coordinamento strutturato e definendo le modalità di trasferimento del progetto nonché, se in corso di realizzazione, disciplinando dettagliatamente sia gli aspetti logistici che quelli

¹ D.D. n. 18169 del 17 novembre 2025 Decreto di approvazione delle graduatorie finali ammissione al finanziamento. Disposizioni per l'avvio delle attività progettuali – Macrosettore SH – *Social Sciences and humanities*;
D.D. n. 18010 del 12 novembre 2025 Graduatorie finali e ammissione a finanziamento Macrosettore PE - *Physical Sciences and Engineering*;
D.D. n.18008 del 12 novembre 2025 – Graduatorie finali e ammissione a finanziamento Macrosettore LS - *Life Sciences*.



amministrativi. Una pianificazione congiunta e dettagliata faciliterà il processo di trasferimento e consentirà di prevenire ogni possibile criticità.

Si riportano di seguito due ipotesi operative relative alla fase progettuale in cui avviene il trasferimento del PI e attivata la procedura di portabilità, specificando, per ciascuna, la documentazione necessaria.

2.1 Trasferimento del PI prima dell'avvio del progetto

Nel caso di trasferimento del PI prima dell'avvio del progetto, il regolare avvio delle attività scientifiche deve essere garantito attraverso il rilascio di uno specifico nulla osta da parte della *Host Institution* originaria e dall'assunzione della nuova *Host Institution* degli impegni previsti dal bando a favore del PI per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di ricerca.

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già erogato il contributo riconosciuto per la realizzazione del progetto ovvero nel caso in cui la *Host Institution* originaria abbia avviato procedure amministrative propedeutiche alla realizzazione del progetto (procedure di reclutamento, procedure di acquisto di beni e Servizi, ecc.), le *Host Institution* provvedono a stipulare un accordo/convenzione che regoli il trasferimento del finanziamento nonché le eventuali obbligazioni contrattuali assunte.

Il trasferimento del finanziamento, laddove già erogato dal MUR, dalla *Host Institution* originaria alla nuova *Host Institution* del PI avverrà nel rispetto del piano finanziario approvato e alle medesime condizioni e limiti definiti in sede di ammissione a finanziamento, ivi incluse le previsioni circa l'ammissibilità della spesa del PI.

Il trasferimento del contributo riconosciuto ai fini della realizzazione del progetto di ricerca, da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate dalla *Host Institution* originaria, alla *Host Institution* di destinazione del PI non può essere soggetto ad ulteriori e diversi vincoli.

La *Host Institution* originaria rende disponibile la quietanza attestante il trasferimento delle somme eventualmente erogate dal MUR alla nuova *Host Institution*.

In sintesi:

1. qualora la HI originaria NON abbia assunto obbligazioni contrattuali e NON abbia ricevuto il contributo riconosciuto dal Ministero, al fine del perfezionamento della portabilità, il *Principal Investigator* produce i seguenti documenti:



- ❖ nota formale di richiesta della portabilità con adeguata motivazione da parte del *Principal Investigator*;
 - ❖ nulla osta rilasciato dalla HI originaria per consentire il trasferimento del progetto alla nuova HI;
 - ❖ nuova *Commitment Letter*.
2. qualora la HI originaria abbia assunto obbligazioni contrattuali e/o abbia ricevuto il contributo riconosciuto dal Ministero, al fine del perfezionamento della portabilità, il *Principal Investigator* produce i seguenti documenti:
- ❖ la nota formale di richiesta della portabilità con adeguata motivazione da parte del *Principal Investigator*;
 - ❖ la convenzione tra la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* al fine di regolarne i rapporti economici, finanziari e patrimoniali a garanzia del corretto svolgimento delle attività progettuali, ivi incluse le modalità di trasferimento del contributo già erogato alla data del trasferimento, nonché le modalità di trasferimento del CUP. La Convenzione dovrà, in particolare, regolare l'utilizzo delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria necessarie per la prosecuzione dell'attività nonché dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento delle attività di ricerca. La realizzazione del progetto, infatti, deve essere garantito anche con riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria e alla prosecuzione (sotto la guida del PI) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto;
 - ❖ la *Commitment Letter*.

La documentazione sopra elencata dovrà essere resa disponibile nella piattaforma informatica dedicata al bando secondo le indicazioni che verranno fornite. Il perfezionamento del trasferimento progetto è comunque subordinato alla verifica e all'approvazione del MUR previo esame di regolarità della menzionata documentazione.

A seguito del perfezionamento trasferimento del PI:

- ❖ lo stesso rende disponibile in piattaforma la dichiarazione di avvio del progetto presso la nuova *Host Institution*. Da tale data decorre l'obbligo di rendicontazione delle spese per la nuova *Host Institution*;



- ❖ la nuova *Host Institution*, nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 5, provvede al rilascio della garanzia o della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del MUR rendendola disponibile nella piattaforma dedicata. Il MUR verifica tale documentazione e in caso di esito positivo la *Host Institution* originaria provvede al trasferimento del finanziamento, nei termini sopra indicate;
- ❖ la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 6 provvedono al trasferimento del CUP.

Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.

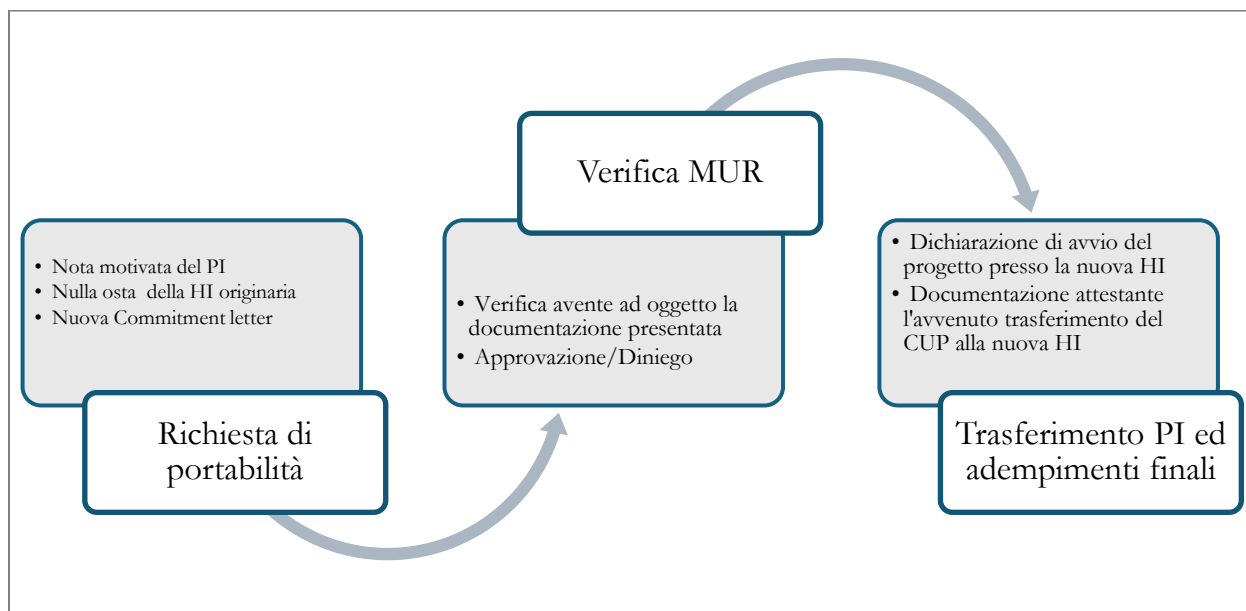


Figure 1 - HI originaria NON ha assunto obbligazioni contrattuali e NON ha ricevuto il contributo riconosciuto dal Ministero

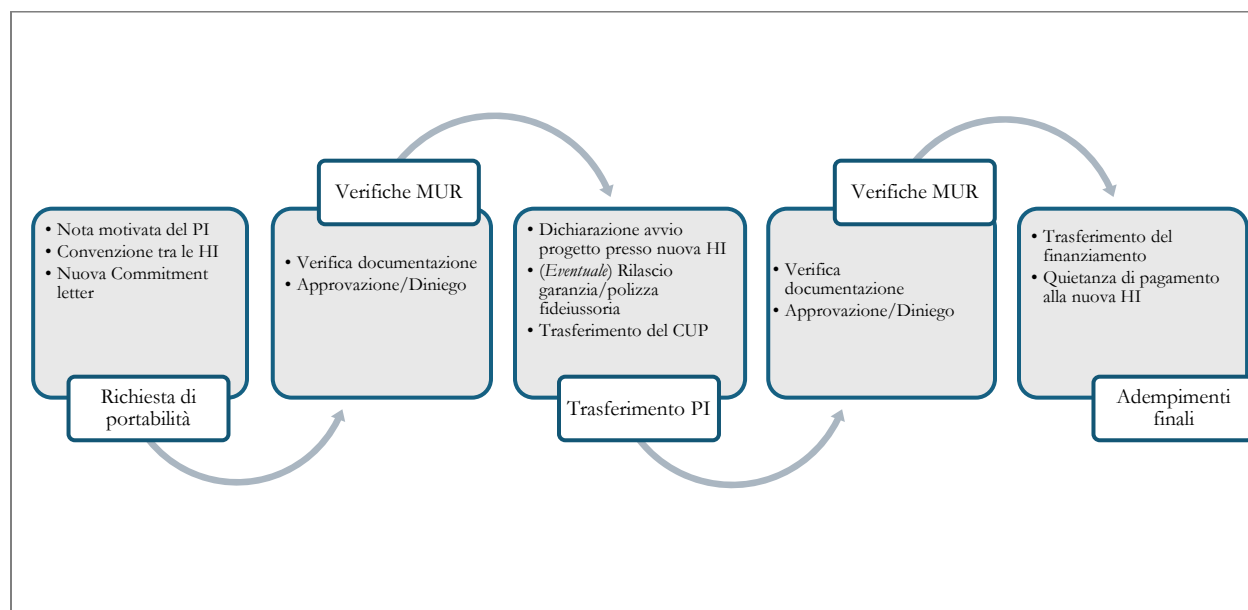


Figure 2 - La HI originaria ha assunto obbligazioni contrattuali e/o ha ricevuto il contributo riconosciuto

2.2 Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto

Nel caso di trasferimento del PI in fase di esecuzione, il regolare svolgimento delle attività di ricerca deve essere garantito attraverso la stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* di destinazione del PI, con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate ed alla prosecuzione (sotto la guida del PI) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto.

Il trasferimento del finanziamento, da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate, dalla *Host Institution* originaria alla nuova *Host Institution* del PI avverrà nel rispetto del piano finanziario approvato e alle medesime condizioni e limiti definiti in sede di ammissione a finanziamento ivi incluse le previsioni circa l'ammissibilità della spesa del PI.

Il trasferimento del contributo riconosciuto ai fini della realizzazione del progetto di ricerca non può essere soggetto ad altri ulteriori e diversi vincoli da quelli sopra riportati.



La *Host Institution* originaria rende disponibile la quietanza attestante il trasferimento delle somme non ancora spese o impegnate alla data di avvio del progetto presso la nuova *Host Institution*.

Al fine del perfezionamento della portabilità, il *Principal Investigator* produce i seguenti documenti:

- ❖ la nota formale di richiesta della portabilità con adeguata motivazione da parte del *Principal Investigator*;
- ❖ la convenzione tra la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* al fine di regolarne i rapporti economici, finanziari e patrimoniali a garanzia del corretto svolgimento delle attività progettuali, ivi incluse le modalità di trasferimento del contributo eventualmente già erogato alla data del trasferimento, nonché le modalità di trasferimento del CUP. La Convenzione dovrà, in particolare, regolare l'utilizzo delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria necessarie per la prosecuzione dell'attività nonché dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento delle attività di ricerca. La realizzazione del progetto, infatti, deve essere garantito anche con riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso la *Host Institution* originaria e alla prosecuzione (sotto la guida del PI) delle attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dalla *Host Institution* originaria per lo svolgimento del progetto;
- ❖ la nuova *Commitment Letter*.

La documentazione sopra elencata dovrà essere resa disponibile nella piattaforma informatica dedicata al bando, secondo le indicazioni che verranno a tal fine fornite.

Il perfezionamento del trasferimento del progetto è comunque subordinato alla verifica e all'approvazione del MUR, previo esame di regolarità della menzionata documentazione.

A seguito del perfezionamento trasferimento del PI:

- ❖ il PI rende disponibile in piattaforma la dichiarazione di avvio del progetto presso la nuova *Host Institution*. Da tale data decorre l'obbligo di rendicontazione delle spese per la nuova *Host Institution*.
- ❖ la nuova *Host Institution*, nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 5 provvede al rilascio della garanzia o della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del MUR rendendola disponibile nella piattaforma dedicata. Il MUR verifica tale documentazione e, in caso di esito positivo, la *Host Institution* originaria provvede al trasferimento del finanziamento, nei termini sopra indicati.



- ❖ la *Host Institution* originaria e la nuova *Host Institution* nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo 6 provvedono al trasferimento del CUP
- ❖ Resta fermo che l'onere della rendicontazione sarà a carico delle *Host Institutions* coinvolte nel progetto, in ragione delle spese effettivamente sostenute.

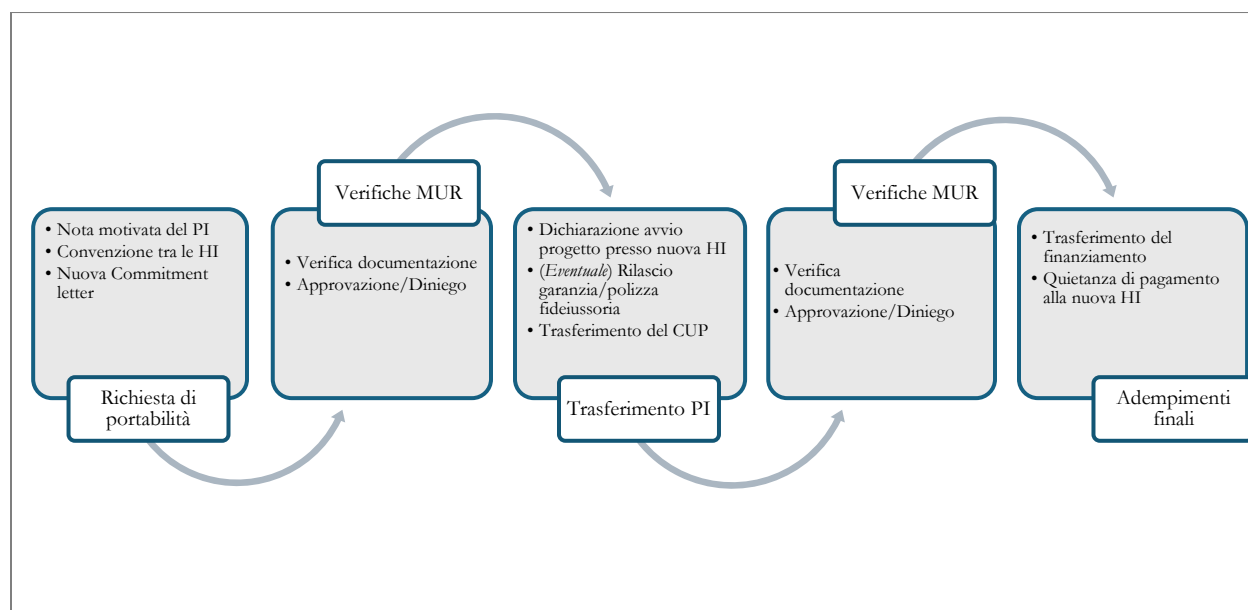


Figure 3 - Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto

3. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nella misura forfettaria massima prevista dalle *Linee guida di rendicontazione delle spese* calcolate sul totale dei costi del personale (spese per il *Principal Investigator* + spese per personale reclutato ad hoc ed impegnato nello svolgimento delle attività di ricerca), e non sono soggette a rendicontazione.

In sede di trasferimento del finanziamento riconosciuto per la realizzazione del progetto la *Host Institution* originaria potrà considerare una quota di spese generali, nel limite Massimo previsto, delle spese di personale sostenute o impegnate.



4. Trasferimento del finanziamento riconosciuto: garanzie

Il finanziamento per la realizzazione dei progetti è traferito, nel rispetto delle indicazioni sopra fornite, in un'unica soluzione dalla *Host Institution* originaria alla nuova *Host Institution* successivamente al perfezionamento del trasferimento del PI e alla prevista approvazione ministeriale.

Nel caso in cui la nuova *Host Institution* non sia titolare di fondo di funzionamento a valere sul bilancio Ministeriale, il trasferimento del finanziamento dovrà essere assistito da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto nel rispetto delle previsioni della nota 1° dicembre 2023, n. 24150, recante “Polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca.

INDICAZIONI

OPERATIVE”

https://trasparenza.mur.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2333710211448924000100_Onota_n_24150_del_01122023.pdf.

La garanzia come sopra individuata dovrà essere resa disponibile in piattaforma tra la documentazione amministrativa propedeutica alla portabilità e soggetta ad approvazione ministeriale.

Nel caso in cui la *Host Institution* originaria abbia ricevuto il finanziamento a fronte di idonea garanzia, nel caso di portabilità la stessa dovrà essere mantenuta per la quota oggetto di rendicontazione (quota di finanziamento non trasferita alla nuova *Host Institution*) sino a conclusione delle attività di controllo amministrativo contabile da parte del MUR.

5. Il trasferimento del CUP: indicazioni operative

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico. L'obbligatorietà del CUP per ogni progetto d'investimento pubblico è esplicitamente richiesta dall'art. 11 comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 così come integrato dall'art. 41, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e delibera CIPESS n. 63/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2021 e ss.mm.ii.



Si rappresenta l'obbligo in capo al soggetto beneficiario di garantire la permanente associazione tra il codice CUP ed il progetto di ricerca, anche in caso di trasferimento del PI. A riguardo, si specifica che nel caso di trasferimento del PI è onere e responsabilità della *Host Institution* originaria adottare tutte le misure necessarie per il trasferimento del CUP alla nuova *Host Institution*. Parimenti, la nuova *Host Institution* avrà cura di garantire il necessario supporto e assicurarsi che il trasferimento del CUP venga perfezionato.

Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti che fanno esplicito riferimento al progetto e in particolare sui documenti amministrativi e contabili pena l'inammissibilità della spesa. Per le medesime finalità, il singolo CUP deve rappresentare sempre la *Host Institution* beneficiaria del finanziamento e sede del progetto di ricerca finanziato.

Dal punto di vista operativo, quindi, la *Host Institution* originaria - titolare del CUP invia una specifica richiesta all'assistenza tramite il servizio Help-Desk CUP utilizzando l'apposito form disponibile, accessibile dal link “scrivi all'assistenza” <https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiediAssistenza.do?service=init> specificando di voler trasferire ad un nuovo Soggetto, il progetto e il CUP collegato, ed indicando la user.id della nuova *Host Institution*. Al fine di garantire tale procedura è necessario che la nuova *Host Institution* comunichi tempestivamente alla *Host Institution* originaria la user.id con cui la stessa si è accreditata al sistema CUP per i progetti FIS 3.

Nel caso in cui l'Università, Ente pubblico di ricerca, IRCCS ed ogni altro soggetto, tra quelli ammissibili alla Procedura presso il quale il CUP deve essere trasferito non fosse dotato di un'utenza di profilo generatore registrata al Sistema CUP, dovrà provvedere preliminarmente all'acquisizione della richiamata utenza attraverso l'apposita funzione al seguente link: <https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init>. La richiesta di registrazione al Sistema CUP consentirà di ottenere via mail le credenziali personali di accesso (*User Name* e *Password*), così sarà possibile accedere nell'area riservata del Sistema e seguire le indicazioni per inserire la delega.

Per l'assistenza tecnica dedicata è possibile scrivere alla casella mail: supportocup1@governo.it.



Tabella di riepilogo

Scenari Operativi			
Casistica	Requisiti	Documentazione necessaria	Accordi economici
Trasferimento del PI prima dell'avvio del progetto	▪ Nulla osta della <i>Host Institution</i> originaria ▪ Assunzione degli impegni da parte della nuova <i>Host Institution</i>	▪ Richiesta formale di portabilità ▪ Nulla osta della <i>Host Institution</i> originaria ▪ <i>Commitment Letter</i> ▪ Trasferimento del codice CUP ▪ Dichiarazione di avvio del progetto presso la nuova <i>Host Institution</i>	▪ (Eventuale) Rilascio garanzia/polizza fideiussoria ▪ Trasferimento dei fondi non ancora spesi o impegnati/quietanza. ▪ Convenzione tra le due <i>Host Institutions</i> se fondi già erogati ▪ Calcolo delle spese generali
Trasferimento del PI in fase di esecuzione del progetto	▪ Stipula di una convenzione tra le due <i>Host Institution</i> ▪ Continuità nelle attività di ricerca.	▪ Richiesta formale di portabilità ▪ Convenzione tra le due <i>Host Institutions</i> ▪ <i>Commitment Letter</i> ▪ Trasferimento del codice CUP. ▪ Dichiarazione di avvio del progetto presso la nuova <i>Host Institution</i>	▪ (Eventuale) Rilascio della garanzia o della polizza fideiussoria ▪ Trasferimento dei fondi non ancora spesi o impegnati/quietanza ▪ Calcolo delle spese generali



Trasferimento del finanziamento

Il trasferimento dei fondi avviene dopo approvazione ministeriale

Necessità di una garanzia fideiussoria se la nuova *Host Institution* non ha un fondo di funzionamento ministeriale

Trasferimento del Codice CUP

Il CUP deve restare associato al progetto anche in caso di trasferimento.

Tabella 1 - Riepilogo